

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

“CONTRADA MONTEBELLOAPS ENTE TERZO SETTORE”

MODIFICA E ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N.117
(ART.101, COMMA2)

Il giorno 2 del mese di maggio anno 2022 regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo statuto si è riunita, presso la sede sociale, l'assemblea per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno.

- 1) Approvazione del nuovo Statuto Sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117;
- 2) Varie ed eventuali.

Alle ore 18.00 constatata la presenza di tanti soci che rappresentano i tre quarti della compagine sociale, l'assemblea si dichiara regolarmente convocata e atta a deliberare, pertanto il Presidente dell'associazione Acquaviva Giovanna dichiara aperti i lavori, assumendo per volere della medesima la presidenza dell'Assemblea.

Viene chiamato a fungere da segretario il sig. Sanchini Gabriele.

Il Presidente constatata che sono presenti in assemblea n.10 soci su un totale di 14 aventi diritto e relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica dello statuto sociale per poter essere inserita nell'ambito del registro regionale delle medesime associazioni che confluirà quando costituito nel registro del terzo settore.

Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 che contengono anche la denominazione sociale integrata completa dell'Ente del Terzo Settore, Contrada Montebello APS.

Dopo breve dibattito lo statuto e le relative integrazioni vengono approvate con voto unanime dei presenti. Il nuovo statuto approvato viene allegato al verbale a formarne parte integrante. (ALL. A/I)

Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'ente, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con allegato statuto presso il competente ufficio del registro chiarendo che il medesimo è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art.82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117. Le modifiche statutarie di adeguamento sono altresì esenti dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'Art.82 del citato decreto legislativo.

Il Presidente inoltre provvederà alla comunicazione presso l'Agenzia delle Entrate.

Alle ore 20:00 non essendovi altro da deliberare l'Assemblea viene sciolta previa redazione e lettura del presente verbale.

Registrato presso l'Ufficio Territoriale di Rimini (TG3)

Presidente

il 24 MAG. 2022

del n. 1455

serie III

Segretario

Giovanna Acquaviva

con F24/F23 del

ES

Gabriele Sanchini

LA DIRETTRICE PROVINCIALE
Domenica Geminiani

Allegato A/I

STATUTO

Art.1-Costituzione e sede. E' costituito l'ente del terzo settore "Contrada Montebello APS" con sede in Mondaino (RN) Via Provinciale Pesaro N°20, essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. Il trasferimento della sede legale nello stesso Comune, eventualmente deliberato dall'Assemblea, non costituirà modifica statutaria.

Art.2-Carattere dell'Associazione. L'associazione di promozione sociale è, disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità di utilità sociale. Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati e/o terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

Mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- attività culturali di promozione e sostegno delle annuali feste paesane al fine di



valorizzare il Comune di Mondaino.

- attività associativa: incontri, manifestazioni fra soci in occasione di festività, ricorrenze ed altro;

- collaborazione ed eventuale associazione ad altre associazioni con scopi non in contrasto con quelli previsti dalla stessa.

Al fine di raggiungere il predetto scopo, l'associazione potrà compiere tutti gli atti e le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, bancarie, immobiliari e mobiliari, ivi compresa la stipula di compravendita, permuta e locazioni anche ultranovennali, dei beni sia immobili che mobili, anche registrati, mutui ipotecari e fondiari, finanziamenti, costituzione di diritti e garanzie reali e personali anche a favore di terzi, appalti, contratti professionali e quant'altro sarà ritenuto opportuno, utile o necessario per il conseguimento dello scopo sociale.

Art.3-Requisiti dei soci. Possono essere soci dell'associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia e di sentimenti e comportamenti democratici. Potranno inoltre essere soci Associazioni e Circoli aventi attività e scopi non in contrasto con l'associazione.

Art.4-Ammissione dei soci. L'ammissione dei soci è libera, avviene su domanda degli interessati. La domanda di ammissione a socio va presentata al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

indicare nome e cognome luogo e data di nascita, professione e residenza;

dichiarare di attenersi al presente statuto e all'eventuale regolamento interno.

Art.5-Diritti dei soci. I soci dell'Associazione hanno diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;

- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;

- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico finanziario e consultare i libri associativi.

Art.6-Doveri dei soci. I soci dell'Associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;

- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;

- versare la quota associativa secondo l'importo annuale stabilito.

Art.7-Perdita della qualifica di socio. La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- per dimissioni da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione;

- per decadenza, cioè la perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione a socio;

- per mancato pagamento della quota sociale per almeno un anno;

- per delibera di esclusione da parte del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità.

Art.8-Organismi dell'Associazione. Gli organi dell'associazione sono:

Assemblea dei soci;

Consiglio Direttivo;

Presidente;

Art.9-Partecipazione all'Assemblea. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, per l'eventuale rinnovo delle cariche



sociali, per approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale e per presentare il bilancio preventivo per l'anno in corso.

L'Assemblea può inoltre essere convocata in sede straordinaria:

per decisione del Consiglio Direttivo;

su richiesta, indirizzata al presidente, di almeno un terzo dei soci. In tal caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

La comunicazione può avvenire mediante lettera, fax, e-mail, applicazioni di messaggistica (es. WhatsApp, Telegram ecc.).

E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art.10-Convocazione Assemblea. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate mediante avviso esposto nella sede almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza dei voti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

La seconda convocazione deve avere luogo ventiquattr'ore dopo la prima.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da persona designata dall'Assemblea.

Art.11-Deliberazioni dell'Assemblea. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti al voto.

Le deliberazioni adottate dall'assemblea sono riportate su apposito libro dei verbali

redatto dal segretario nominato dal Presidente.

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al regolamento interno, sullo scioglimento e devoluzione del patrimonio dell'Associazione e sul trasferimento della sede, è indispensabile la presenza di almeno il 50% dei soci e il voto favorevole dei 3/5 dei presenti.

Art.12-Forma di votazione dell'Assemblea. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano.

Art.13-Compiti dell'Assemblea. All'assemblea spettano i seguenti compiti:

discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;

eleggere i membri del Consiglio Direttivo e il Presidente;

deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

deliberare sullo scioglimento dell'associazione;

deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

deliberare sul trasferimento della sede dell'associazione;

deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione del Consiglio Direttivo.

Art.14-Consiglio Direttivo. Il Consiglio direttivo è composto da tre membri, scelti tra i soci. Si compone di: Presidente, Vicepresidente, Segretario.

Dura in carica tre anni e comunque fino all'assemblea che procede al rinnovo delle cariche.

Al termine del mandato i membri possono essere rieletti.

Ai componenti il consiglio Direttivo non spetta alcun compenso per l'attività prestata.



Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti, e delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando ne viene fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio.

Al Consiglio Direttivo spetta il compito di dare esecuzione e di realizzare le deliberazioni e i programmi di attività stabiliti dall'Assemblea, redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, redige il bilancio di esercizio.

In merito alle cause di ineleggibilità e decadenza, si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

I membri del Consiglio Direttivo non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica.

Art.15-Presidente. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con maggioranza dei presenti.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri in via transitoria o permanente parte dei suoi compiti.

Art.16-Patrimonio sociale. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

quote associative; contributi pubblici e privati; donazioni e lasciti testamentari;

rendite patrimoniali; attività di raccolta fondi; rimborsi da convenzioni; ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Art.17-Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art.18 – Bilancio ed esercizio sociale. I documenti di bilancio dell'organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno e terminano il trentuno dicembre di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea Ordinaria entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

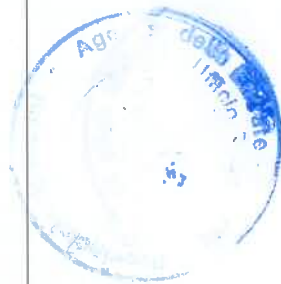
E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

Art.19-Personale retribuito. L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Art.20-Assicurazione dei volontari. I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Art.21-Scioglimento e devoluzione del patrimonio. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea Straordinaria con le modalità



di cui all'Art. 11. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art.9 del D.Lgs.117/2017.

Art.22 Calusola Compromissoria. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti, in mancanza il Presidente del Tribunale di competenza.

Art. 23-Rinvio. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

Bealle
Am *Am*